

**Decreto del Consiglio federale  
concernente l'esercizio,  
da parte della Legazione svizzera in Londra,  
delle funzioni di ufficiale dello stato civile**

del 28 aprile 1914

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti il rapporto e la proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia e il rapporto del suo Dipartimento politico;

in virtù dell'articolo 41 capoverso 3 del Codice civile svizzero<sup>1</sup>,

*decreta:*

**1.**

Il Ministro svizzero in Londra è competente, per quanto concerne i cittadini svizzeri residenti sul territorio compreso nella giurisdizione della Legazione nella Gran Bretagna<sup>2</sup>, a documentare la legittimazione di figli nati prima del matrimonio (art. 258 CC<sup>3</sup> e § 93 dell'ordinanza del 25 febbraio 1910<sup>4</sup> sui registri dello stato civile) e il riconoscimento di figli naturali da parte del padre svizzero o dell'avo paterno (art. 303 CC<sup>5</sup>).

**2.**

Il Ministro svizzero in Londra designa, in caso d'impedimento, un supplente, scelto fra il personale della sua Legazione, che ha l'obbligo di ricevere le dichiarazioni di cui al numero 1, sotto la responsabilità del Ministro.

**3.**

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è autorizzato a emanare le disposizioni esecutive necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 11 maggio 1914

CS 2 498

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> Ora: l'Ambasciatore svizzero in Londra e l'Ambasciata di Svizzera nella Gran Bretagna (Ris. CF dell'8 mar. 1957, non pubblicata).

<sup>3</sup> Disp. priva d'oggetto; vedi ora l'art. 259 CC secondo il quale la legittimazione non è più una istituzione giuridica autonoma.

<sup>4</sup> [RU 26 887. CS 2 453 art. 185 cpv. 1]

<sup>5</sup> Vedi ora l'art. 260 CC. Il riconoscimento da parte dell'avo paterno è abolito.

